



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

CNA Pavia Associazione Territoriale
20710 Pavia – Viale Montegrappa 15
Tel. 0382 - 433111 - Fax 0382-578504
mail: info@cnapavia.it www.cnapavia.it www.facebook.com/cnapavia

Pavia, 23 gennaio 2018

Come controllare validità ed efficacia delle sanzioni via pec

Quando si considera notificata una multa via Pec - Il codice della strada prevede che la multa vada inviata al trasgressore entro 90 giorni da quello del rilevamento, o da quando l'ente accertatore ne è venuto a conoscenza. Per stabilire quando è valida la multa con Pec bisogna verificare la data di spedizione dell'email e non quella di ricevimento da parte dell'automobilista. L'invio con posta raccomandata ha tempi di consegna in giorni, invece le multe notificate con Pec arrivano nel giro di pochi secondi. Il verbale si considera spedito quando il sistema informatico genera una «ricevuta di accettazione» del relativo messaggio Pec e si considera notificato quando viene generata la «ricevuta di avvenuta consegna», che fa piena prova del fatto che intero contenuto del messaggio ha raggiunto il destinatario. Questo significa che l'organo accertatore può dire di aver rispettato i 90 giorni nel momento in cui riceve, nella propria casella di posta elettronica, la Pec con cui il gestore del servizio gli conferma di aver preso l'incarico della spedizione dell'email.

L'automobilista invece, per calcolare i termini per il ricorso, deve considerare la data in cui la Pec è arrivata nella sua casella di posta elettronica e non il momento in cui la mail viene aperta o viene acceso il computer. Se, per distrazione o incuria, l'automobilista dovesse omettere di controllare le email in entrata o perdere la password di accesso, facendo scadere i termini per il ricorso, non potrebbe che prendersela con sé stesso: ogni possibilità di esercizio del diritto sarebbe ormai preclusa.

I file allegati alla multa - Con l'arrivo di multe notificate via Pec è importante verificare come sono state compilate e che tipo di file allegato vi è all'interno. È importante perché la Pec non può contenere allegati in Pdf (dato che i pdf sono solo delle riproduzioni di un originale che il destinatario non vedrà mai). È come se si trattasse di fotocopie, che non certificano la loro autenticità. Per garantire invece la genuinità e la provenienza dell'allegato è necessario che questo sia firmato con firma digitale e, quindi, che l'allegato sia invece in formato p7m. Solo il formato p7m garantisce l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico e l'identificabilità del suo autore grazie alla firma digitale. Occorre ricordare che il file con estensione «p7m» è un file firmato digitalmente. Per poterlo aprire è necessario che sul computer del destinatario, sia installato un particolare software (dike) il quale consente di visualizzare e leggere il file e di verificare la firma e l'autenticità del nome del mittente.

Il verbale deve essere completo - La riforma delle notifiche via Pec ha modificato solo la trasmissione, ma non il contenuto delle multe che, pertanto, dovrà essere sempre lo stesso a pena di nullità. Il verbale dovrà indicare almeno:

- la data e il luogo dell'accertamento;
- la targa e l'auto del trasgressore;
- la norma violata;
- le ragioni per cui il trasgressore non è stato multato immediatamente, con la cosiddetta contestazione immediata;
- se si tratta di autovelox, gli estremi dell'ordinanza prefettizia che ha autorizzato la multa con accertamento differito, senza contestazione immediata e le ragioni concrete per cui, sul tratto di strada, non è possibile fermare subito i trasgressori;
- le indicazioni per fare ricorso al giudice di Pace o al Prefetto.

In verità ci sono tre allegati presenti nella multa notificata via Pec.

Il primo allegato è una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate le seguenti informazioni:

- denominazione esatta e indirizzo dell'amministrazione che ha provveduto alla spedizione dell'atto,
- indicazione del responsabile del provvedimento di notificazione nonché, se diverso, di chi ha curato la redazione dell'atto notificato,
- indirizzo e telefono dell'ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto d'accesso,
- indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati
- indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto o le modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario.

Il secondo allegato è una copia per immagine su supporto informatico del verbale di contestazione, se l'originale è formato su supporto analogico, con attestazione di conformità all'originale ovvero un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale.

Il terzo allegato riguarda ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.

Se la Pec non funziona - L'organo di polizia che ha elevato la multa è tenuta a ricercare l'indirizzo Pec del trasgressore dai pubblici registri ufficiali (ad esempio il registro Ini-Pec). Pertanto, la modalità di notifica a mezzo di posta elettronica certificata è già obbligatoria per i professionisti, le società e le ditte individuali, tenute per legge ad avere una Pec.

Tuttavia, è anche possibile che il cittadino abbia chiesto e ottenuto un proprio domicilio digitale (il cosiddetto Spid) e, in tal caso, sarà lì che riceverà la Pec. Resta ferma la possibilità per la polizia di chiedere all'automobilista, se ha una posta certificata a cui vuol spedita la multa, il che gli farà risparmiare quantomeno i costi della notifica che, altrimenti, sono a suo carico.

Se la Pec del destinatario però non dovesse funzionare perché inattiva o non rinnovata (il sistema genera un avviso di mancata consegna), l'organo di polizia stampa il messaggio, gli allegati, la ricevuta di accettazione e l'avviso di mancata consegna e li notifica con la normale procedura prevista per gli atti cartacei. Con il conseguente addebito delle spese di notifica, come di consueto. In pratica, la polizia sarebbe tenuta ad utilizzare le modalità tradizionali cartacee della raccomandata a/r facendo attenzione a rispettare sempre il termine dei 90 giorni. La stessa procedura si segue (sin da quando il verbale è pronto per essere spedito) quando l'ufficio accerta che il destinatario non risulta avere una Pec. Quindi, prima di avviare la consueta procedura di notifica "fisica", gli uffici di polizia dovranno verificare se è possibile quella telematica via Pec, prevista dal Codice dell'amministrazione digitale e senza spese per il destinatario.

Se la casella Pec è piena - Nel momento in cui la Pec con la multa non dovesse giungere all'automobilista perché questi ha esaurito lo spazio di memoria disponibile della casella offertogli dal gestore, la notifica si considera ugualmente valida, anche se il destinatario non ne ha preso visione. È quindi su di lui che grava l'onere di tenere "pulita" la casella e svuotarla periodicamente dalle email per evitare il sovraccollamento.

servizio HUB di CNA

In conclusione, diventa sempre più importante controllare quotidianamente la propria casella di posta elettronica per evitare pesanti conseguenze. Si ricorda che Cna offre la possibilità di usufruire del "servizio HUB" che consiste, ad un costo annuo di 150 euro + IVA, nel controllare la posta certificata in arrivo nelle caselle PEC Legalmail dei propri associati.

Per informazioni: Tiziana Zecca e-mail t.zecca@cnapavia.it tel 0382 433134